



PROVINCIA DI VERONA
 Area funzionale servizi in campo ambientale
 Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Oggetto Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 13 luglio 2025, rilasciata alla ditta Rotal Met s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona (VR).

determinazione n. 685/21 del 23 febbraio 2021

Decisione

Il dirigente¹ dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona rinnova fino al 13 luglio 2025:

1. l'autorizzazione, di cui alla determinazione n. 2610/15 del 14 luglio 2015, rilasciata alla ditta Rotal Met s.r.l., con sede legale e operativa in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona (VR) per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi;
2. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione chimico-fisico e l'autorizzazione allo scarico nel suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, evitando fenomeni di ristagno delle acque e impaludamento del terreno.

Il presente rinnovo autorizzativo viene concesso richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Fatto

Con determinazione n. 3829/10 del 15 luglio 2010 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha concesso autorizzazione, fino al 15 luglio 2015, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, all'esercizio dell'impianto di depurazione ed allo scarico nel suolo delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale, rilasciata alla società Rotal Met S.r.l., con sede legale ed operativa in via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.

Con determinazione n. 5637/13 del 24 dicembre 2013 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione del progetto di variante non sostanziale proposto dalla ditta Rotal Met s.r.l. relativamente al proprio impianto di trattamento di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.

Con determinazione n. 1421/14 del 08 aprile 2014 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha emesso provvedimento di modifica dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 3829/10 del 15 luglio 2010, alla ditta Rotal Met s.r.l. per il proprio impianto di trattamento di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.

¹L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2014, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

Con determinazione n. 2610/15 del 14 luglio 2015 è stato rilasciato il provvedimento di rinnovo, fino al 13 luglio 2020, dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Rotal Met s.r.l. con sede legale e operativa in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona, per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi.

Con legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato convertito il D.L. 3 settembre 2019 n. 101, che all'art. 14 bis contiene la riforma della "cessazione della qualifica di rifiuto", che a far data 03/11/2019 ha introdotto, rispetto al D.M. 05/02/98, nuove condizioni da soddisfare per la perdita della qualifica di rifiuto.

Con nota pervenuta in data 14 gennaio 2020² la ditta Rotal Met s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, sito in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona.

Con deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) sono state approvate le linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui al rinnovato art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006.

Con nota³ del 12 giugno 2020 la Provincia, ha comunicato i motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, all'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 2610/15 del 14 luglio 2015, presentata in data 14 gennaio 2020, alle medesime condizioni, in quanto la tabella dei rifiuti introitabili in impianto non era esaustiva per quanto concerne le normative di riferimento Europee (CE 333/2011 e 715/2015) e secondo il D.M. 05/02/98, così come previsto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019 e dalle linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui al rinnovato art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 approvate con deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 dal consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente).

In data 08 luglio 2020 la ditta ha trasmesso una nota⁴ a risposta dei motivi ostativi al rinnovo alle medesime condizioni dell'autorizzazione all'esercizio n. 2610/15, allegando la documentazione integrativa riguardante l'adeguamento alle linee guida di cui alla deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA per l'applicazione della disciplina End Of Waste.

Con nota⁵ del 10 luglio 2020 la Provincia di Verona, ha trasmesso al Dipartimento provinciale di Verona dell'A.R.P.A.V. richiesta di parere di competenza ai fini della verifica all'adeguamento alle linee guida di cui alla deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allegando la documentazione presentata dalla ditta con nota del 08 luglio 2020.

Con nota dell'11 febbraio 2021⁶ il Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici dell'A.R.P.A.V. ha trasmesso il proprio parere ritenendo che i rifiuti oggetto di verifica, fatte salve alcune precisazioni, possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/2006 e smi e alle linee guida SNPA n. 67/2020.

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore⁷, sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona in particolare sulla documentazione trasmessa dalla ditta, in base alla quale Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici dell'A.R.P.A.V. ha verificato la conformità alle linee guida di cui alla deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) per l'applicazione della disciplina End of Waste.

La documentazione attualmente agli atti pertanto consente il rinnovo dell'autorizzazione per le operazioni R4, R12 ed R13 per i codici EER previsti nella Tabella che segue.

² Acquisita al n. 1897 del 14/01/2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Protocollo della Provincia di Verona n. 29712 del 12/06/2020

⁴ Protocollo della Provincia di Verona n. 34170 del 08/07/2020

⁵ Protocollo Provincia di Verona n. 34799 del 10/07/2020

⁶ Acquisita al n. 8664 del 15/02/2021 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona

⁷ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Obblighi da rispettare

La ditta Rotal Met s.r.l., con sede legale e sede operativa in Via Vigasio n. 133 nel comune di Verona (VR) è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. l'esercizio dell'impianto dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. ed in conformità al comma 4, articolo 177, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, come modificato dal progetto di variante di cui alla determinazione dirigenziale n. 5637/13 del 24 dicembre 2013, e con le modalità e nelle aree previste dalla Relazione Tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto; in particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste da progetto⁸;
3. i rifiuti introitabili in impianto e le relative operazioni a cui gli stessi potranno essere sottoposti devono corrispondere a quanto previsto nella seguente tabella:

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
020110	rifiuti metallici	R12 - R13	
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	R12 - R13	
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	R12 - R13	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R12 - R13	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12 - R13	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998 p to 3.1.4 lettera a) c).
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998 p to 3.1.3 lettera a) c).
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) c).
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/2013 D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) c).
150101	imballaggi in carta e cartone	R12 - R13	
150102	imballaggi in plastica	R12 - R13	
150103	imballaggi in legno	R12 - R13	
150104	imballaggi metallici	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13

⁸In particolare, secondo la "tavola: unica - data: ottobre 2013" allegata alla nota protocollo 99585 del 14/10/2013.

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
			D.M. 05/02/1998 p to 3.1.4 lettera a) c). D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) e).
150105	imballaggi in materiali compositi	R12 - R13	
150106	imballaggi in materiali misti	R12 - R13	
150107	imballaggi in vetro	R12 - R13	
160103	pneumatici fuori uso	R12 - R13 (selezione e cernita - asportazione cerchi metallici)	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12 - R13	
160117	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 5.1.4 lettera a) c). D.M. 05/02/1998 p to 5.2.4 lettera a) c).
160118	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998 p to 5.1.4 lettera a) c). D.M. 05/02/1998 p to 5.2.4 lettera a) c).
160119	plastica	R12 - R13	
160120	vetro	R12 - R13	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	
170202	vetro	R12 - R13	
170203	plastica	R12 - R13	
170401	rame, bronzo, ottone	R4 - R12 - R13	Reg. UE 715/2013
170402	alluminio	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011
170403	piombo	R4 - R12 - R13	DM 05/02/1998 p.to 3.2.4 lettera.a) e)
170404	zinco	R4 - R12 - R13	DM 05/02/1998 p.to 3.2.4 lettera.a) e)
170405	ferro e acciaio	R4 - R12 - R13	Reg. UE 333/2011
170406	stagno	R4 - R12 - R13	DM 05/02/1998 p.to 3.2.4 lettera.a) e)
170407	metalli misti	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 3.1.4 lettera a) c) D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) e)
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R12 - R13	

EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 3.1.4 lettera a) c)
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R12 - R13	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) e)
191202	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 D.M. 05/02/1998 p to 3.1.4 lettera a) c)
191203	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) e)
191204	plastica e gomma	R12 - R13	
191205	vetro	R12 - R13	
200102	vetro	R12 - R13	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R12 - R13	
200139	plastica	R12 - R13	
200140	metallo	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 D.M. 05/02/1998 p to 3.2.4 lettera a) e)
200307	rifiuti ingombranti	R12 - R13	

4. i rifiuti in ingresso, sulla base della tabella sopra riportata, possono, pertanto, essere sottoposti, a seconda dei casi, alle seguenti operazioni:

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11⁹, come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; esso può consistere in: accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica;

R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;

5. La dichiarazione di conformità dei materiali prodotti dall'impianto dovrà essere predisposta ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 e dovrà contenere tutte le informazioni individuate alla lettera e) della Tabella 4.1 delle Linee Guida SNPA ovvero:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento anche adottando un criterio temporale;

⁹In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R11.

- il riferimento al lotto e al rapporto di prova attestante il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari;
- 6. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, per la tipologia dell'impianto in argomento, affinché le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti cessino dalla qualifica di rifiuto, è necessario che:
 - le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal Regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE;
 - le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di rame e le sue leghe abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal Regolamento del Consiglio UE n. 715/2013/UE;
 - le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento di rifiuti non disciplinati dai regolamenti sopra citati abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, tenuto conto delle linee guida SNPA
- 7. per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti ai sensi dei regolamenti UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013, non sono ammessi: limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 8. la capacità massima di stoccaggio dell'impianto è pari a 200 Mg¹⁰ di rifiuti, comprensiva dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
- 9. in impianto non si potrà superare il numero massimo stoccabile di 10 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose (160106);
- 10. la potenzialità di trattamento massima complessiva dell'impianto è pari a 30 Mg¹¹/giorno, pari a 9.000 Mg¹²/anno¹³;
- 11. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire almeno ogni due anni¹⁴;
- 12. gli pneumatici dovranno essere stoccati al coperto, al fine di non compromettere il possibile riutilizzo/recupero;
- 13. deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica su tutti i rottami o altri materiali metallici di risulta, prevista dal D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 100/2011 e ss.mm.ii. e fatta salva l'osservanza della normativa successiva;
- 14. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/2005 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 49/2014 e ss.mm.ii.;
- 15. in riferimento alla gestione dei rifiuti identificati dal rifiuto 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) vanno rispettate anche le seguenti prescrizioni:
 - verificare che i veicoli in ingresso identificati con il codice EER 160106 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta e/o impianto di trattamento dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto);
 - la sovrapposizione dei veicoli non può superare i 5 metri di altezza e deve essere effettuata al massimo su due piani/file, e comunque senza superare la recinzione perimetrale;
 - è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
- 16. deve essere mantenuta in buono stato la piantumazione con essenze sempreverdi presente lungo il perimetro dell'impianto sul lato fronte strada;

¹⁰Mg "megagrammo": unità di misura prevista dal S.I. (Sistema Internazionale di unità di misura), equivalente alla tonnellata.

¹¹Mg "megagrammo": unità di misura prevista dal S.I. (Sistema Internazionale di unità di misura), equivalente alla tonnellata.

¹²Mg "megagrammo": unità di misura prevista dal S.I. (Sistema Internazionale di unità di misura), equivalente alla tonnellata.

¹³Avendo considerato, come indicato nella documentazione presentata dalla ditta (prot. 59359 del 29/06/2015), 300 giorni lavorativi annui.

¹⁴Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce.

17. l'impianto dovrà essere gestito in modo da evitare la formazione di polveri, in particolare garantendo una corretta gestione dei rifiuti; i rifiuti polverulenti, la limatura ed i trucioli dovranno essere stoccati in aree/contenitori coperti;
18. l'impianto dovrà essere gestito in modo da evitare la formazione di emissioni maleodoranti, in particolare garantendo una corretta gestione dei rifiuti;
19. ogni area di stoccaggio deve essere delimitata ed adeguatamente protetta;
20. le zone di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice EER e la pericolosità del rifiuto stesso;
21. le zone di stoccaggio ed i contenitori dei materiali e delle MPS¹⁵ prodotte dovranno essere dotati di segnali/etichette indicanti la loro natura;
22. le materie prime presenti in impianto dovranno essere stoccate in condizioni di sicurezza e separatamente rispetto ai rifiuti;
23. non possono essere effettuate pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
24. le emissioni rumorose devono rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
25. gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno¹⁶;
26. le pavimentazioni delle zone di transito e di parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali devono essere mantenute pulite ed in buono stato, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
27. in impianto dovrà essere presente idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti;
28. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere in condizioni di sicurezza tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto ed in maniera da non intralciare in alcun modo gli accessi e la viabilità dell'area;
29. l'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
30. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; non è consentita la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili, che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è, altresì, vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
31. deve essere rispettato il divieto di incenerimento di sostanze o rifiuti sul luogo;
32. deve essere tenuto presso l'impianto, il registro di carico-scarico dei rifiuti relativo all'attività di recupero degli stessi;
33. la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;
34. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
35. per quanto riguarda lo scarico nel suolo delle acque di prima e seconda pioggia, la ditta è tenuta a:

¹⁵ Materie Prime Secondarie (terminologia non più prevista dalla normativa vigente, ma di uso comune fra gli operatori del settore, che identifica una sostanza od oggetto per il quale è intervenuta la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

¹⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

- a) - rispettare i limiti di emissione della tabella 4 dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, e garantire l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dello stesso allegato;
- b) - sottoporre le acque depurate ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando i parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., idrocarburi totali, COD, zinco, ferro, alluminio, piombo, rame, nichel, cromo totale;
- c) - registrare su apposito libretto le operazioni di manutenzione/sostituzione dei filtri coalescenti;
- d) - riportare, su apposito registro, il cambio dei filtri a carboni attivi inseriti nella fase di filtrazione, installata a valle del trattamento chimico fisico;
- e) - mantenere tutti i manufatti impiegati per la depurazione ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- f) - comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'ARPAV ogni variazione delle caratteristiche dello scarico;
- g) - richiedere nuova autorizzazione qualora lo scarico presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate. Dare comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, ovvero a seguito di trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività;
36. deve essere comunicata tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla Provincia di Verona nonché al Comune di Verona (VR) ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
37. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la società è tenuta ad acquisire preventivamente le relative autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi mediante la costruzione di nuovi manufatti dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo edilizio, dal Comune territorialmente competente, mentre nel caso vengano interessati gli aspetti ambientali del progetto dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia un progetto di variante dell'impianto approvato;
38. in caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata; inoltre dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, allegando alla comunicazione di cessazione dell'attività (da inviare a Provincia, Comune, Azienda ULSS ed ARPAV) una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti normativi vigenti; il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune territorialmente competente;
39. entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento deve essere inviato alla Provincia:
- la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali¹⁷), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura¹⁸, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante¹⁹ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.

¹⁷Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

¹⁸Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio recentemente cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

¹⁹Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un'autocertificazione, ad es. può essere inviata copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa in cui compaia il suddetto nominativo).

• deve essere verificata l'eventuale applicabilità della normativa REACH/CLP mediante invio di specifica nota esplicativa. Trascorso detto termine si dovrà dare riscontro alla Provincia, al Comune di Verona e all'ARPAV e all'AULSS competente per il territorio.

40. la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/201020 ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta Regionale. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 13 luglio 2025.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13²¹, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Rotal Met s.r.l. e trasmesso al Comune di Verona (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, all'Azienda ULSS n. 9, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Ufficio Procedimenti Deliberativi della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

²⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

²¹ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo²², in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica²³.

Il dirigente²⁴

dott. Paolo Malesani

(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD²⁵)

La presente nota è stata predisposta e condivisa dal responsabile del procedimento.



²²Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

²³Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

²⁴Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019 e decreto n.24 del 28 dicembre 2020, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell' Area funzionale servizi in campo ambientale

²⁵Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).